



Bruxelles, 18.12.2018
COM(2018) 857 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'attuazione della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali**

1. Introduzione

1.1. Contesto

La direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali¹ ("la direttiva") rappresenta il primo strumento adottato ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea² (TFUE). L'articolo 82, paragrafo 2, fornisce la base giuridica per l'adozione, tramite direttive, di norme minime sui "diritti della persona nella procedura penale".

Stabilendo norme minime comuni sui diritti procedurali in ambito penale, la direttiva contribuisce all'obiettivo generale di aumentare la fiducia reciproca tramite una migliore applicazione del principio del reciproco riconoscimento, un pilastro dello spazio UE di libertà, sicurezza e giustizia. La direttiva contribuisce a rafforzare la fiducia reciproca tramite un'applicazione più coerente di alcuni aspetti del diritto a un giudice imparziale sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea³ e dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

La direttiva costituisce la prima misura attuata in seguito alla tabella di marcia adottata nel 2009 per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati e imputati in procedimenti penali (misura A)⁴. A seguito dell'adozione della direttiva, i diritti procedurali sono stati oggetto di ulteriori lavori a livello europeo. Ad oggi, l'UE ha adottato cinque ulteriori direttive relative a:

1. diritto all'informazione sui diritti e sull'accusa e diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine⁵;
2. diritto di avvalersi di un difensore e di comunicare con terzi allorché privati della libertà personale⁶;
3. rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo⁷;
4. garanzie procedurali per minori⁸; e
5. patrocinio a spese dello Stato⁹.

1 GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.

2 GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47.

3 GU C 326 del 26.10.2012, pag. 392.

4 Risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

5 Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1.

6 Direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1.

7 Direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1.

8 Direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1.

1.2. Scopo e caratteristiche principali della direttiva

Lo scopo della direttiva è quello di assicurare la concreta applicazione del diritto ad un processo equo, che comprende il diritto di persone indagate o imputate all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali¹⁰.

La direttiva prevede un diritto generale all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, che si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento.

L'articolo 2 stabilisce il diritto all'interpretazione nei procedimenti penali, imponendo agli Stati membri di assicurare che gli indagati o gli imputati siano assistiti senza indugio da un interprete non solo nei procedimenti penali e nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo, ma anche per le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato.

L'articolo 3 stabilisce il diritto alla traduzione nei procedimenti penali e nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo, imponendo agli Stati membri di assicurare che gli indagati o gli imputati ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti fondamentali per garantire l'esercizio dei loro diritti della difesa.

1.3. Oggetto della relazione

La relazione valuta l'attuazione della direttiva conformemente all'articolo 10 della direttiva stessa, che prevede che la Commissione debba presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarvisi.

La descrizione e l'analisi di cui alla presente relazione si basano essenzialmente sulle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione tramite la notifica delle misure nazionali di recepimento della direttiva. La relazione si basa anche sugli studi pubblicamente disponibili condotti dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali¹¹ o da stakeholder esterni impegnati a valutare l'attuazione delle direttive sui diritti procedurali in base alle azioni finanziate dal programma "Giustizia"¹².

9 Direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1.

10 La Corte di giustizia ha interpretato la direttiva 2010/64/UE in tal senso in tre occasioni. Cfr. CGUE 15 ottobre 2015, *Covaci*, C-216/14; CGUE, 9 giugno 2016, *Balogh*, C-25/15; CGUE, 12 ottobre 2017, *Sleutjes*, C-278/16.

11 Studio condotto dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), *Rights of suspected and accused persons across the EU: translation, interpretation and information*, novembre 2016. Disponibile all'indirizzo <http://fra.europa.eu/en/publication/2016/rights-suspected-and-accused-persons-across-eu-translation-interpretation-and>.

12 Si veda lo studio condotto dal Council of Bars and Law Societies of Europe (ECCB), *TRAINAC – Assessment, good practices and recommendations on the right to interpretation and translation, the right to information and the right of access to a lawyer in criminal proceedings*, pubblicato nel 2016. Disponibile

La relazione si concentra sulle misure adottate finora dagli Stati membri per dare attuazione alla direttiva. Si valuta se gli Stati membri abbiano recepito la direttiva entro i termini previsti e se le normative nazionali raggiungano gli obiettivi e soddisfino i requisiti della direttiva.

2. Valutazione generale

L'articolo 9 imponeva agli Stati membri di recepire la direttiva nel proprio ordinamento nazionale entro il 27 ottobre 2013. Alla scadenza di tale periodo di recepimento, i seguenti 16 Stati membri non avevano comunicato le misure necessarie alla Commissione: Belgio, Bulgaria, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia. Di conseguenza, il 29 novembre 2013 la Commissione ha avviato la procedura di infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, nei confronti di tali 16 Stati membri per la mancata o parziale comunicazione delle misure di recepimento.

L'obiettivo principale della Commissione è quello di garantire che tutti gli Stati membri recepiscano i requisiti della direttiva nel proprio ordinamento nazionale, affinché i diritti ivi previsti siano protetti in tutto il territorio dell'Unione europea. Il recepimento della direttiva è un prerequisito per valutare adeguatamente in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva. La Commissione ha avviato la valutazione della conformità delle misure nazionali alla direttiva non appena tali misure sono state notificate dagli Stati membri. I ritardi nel recepimento della direttiva¹³ hanno allungato i tempi del processo di valutazione nel suo complesso. È stato possibile chiudere alcune procedure di infrazione per la mancata o parziale comunicazione solo nel 2018 a seguito di modifiche legislative introdotte dagli Stati membri¹⁴. In tali circostanze, e data la complessità della valutazione di tutte le misure comunicate dai 27 Stati membri vincolati dalla direttiva con particolare riguardo ai loro diversi ordinamenti giuridici interni, la Commissione non ha potuto presentare prima questa relazione.

Sebbene la direttiva si limiti a dettare norme minime e conseguentemente lasci spazio a differenze tra normative nazionali in materia di procedura penale, impone comunque chiari obblighi a carico degli Stati membri.

La valutazione ha evidenziato alcuni problemi di conformità in vari Stati membri, in particolare in merito alle comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, alla traduzione di documenti fondamentali e ai costi di interpretazione e traduzione. Tali divergenze, se irrisolte, potrebbero condizionare negativamente l'efficacia dei diritti previsti

all'indirizzo <http://europeanlawyersfoundation.eu/wp-content/uploads/2015/04/TRAINAC-study.pdf>. Si veda anche *"Inside Police Custody"* e *"Inside Police Custody 2"*, studio condotto dall'Irish Council for Civil Liberties del 2014 e 2018. Disponibile all'indirizzo https://intersentia.be/nl/pdf/viewer/download/id/9781780681863_0/.

13 Ad esempio, il Lussemburgo ha recepito la direttiva solo nel marzo 2017, mentre la Lituania ha notificato nuove misure nel maggio 2017 per completare il recepimento.

14 Le procedure concernenti Lussemburgo e Lituania sono state chiuse nel gennaio 2018.

dalla direttiva. Per garantire la conformità alla direttiva in tutta l'Unione europea, la Commissione adotterà tutte le misure appropriate, ivi compreso l'avvio della procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22, la Danimarca non partecipa all'adozione della direttiva e non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Pertanto, la Danimarca non è presa in considerazione nella valutazione che segue.

A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della direttiva.

3. Elementi specifici di valutazione

3.1. Oggetto e ambito di applicazione (articolo 1)

A norma dell'articolo 1, l'oggetto e l'ambito di applicazione della direttiva è quello di garantire il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali per indagati o imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento. Lo scopo principale della direttiva è quello di assicurare la concreta applicazione di tali diritti al fine di garantire il diritto ad un processo equo. Il diritto all'interpretazione e alla traduzione è applicabile anche nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo.

3.1.1. Ambito di applicazione – articolo 1, paragrafo 2

A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva ed irrevocabile.

Nella maggior parte degli Stati membri, il momento e la durata di applicazione del diritto all'interpretazione e alla traduzione sono garantiti da una disposizione generale che indica il momento in cui si applica tale diritto (ad esempio, "in qualsiasi momento nel corso del procedimento penale", "per tutta la durata del procedimento penale", "nel procedimento penale", "nel corso dell'esecuzione di azioni procedurali"). Il momento e le modalità in cui le persone sono messe a conoscenza di essere indagate o imputate per un reato, tuttavia, nella maggior parte degli Stati membri non sono esplicitamente menzionati nelle misure di recepimento, ma potrebbero essere dedotti da un'analisi dettagliata delle varie fasi del procedimento penale nei rispettivi ordinamenti giuridici.

3.1.2. Reati minori – articolo 1, paragrafo 3

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, laddove la legislazione nazionale preveda, per reati minori, l'irrogazione di una sanzione da parte di un'autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e l'irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di

impugnazione dinanzi a tale giurisdizione, il diritto all'interpretazione e alla traduzione è previsto per i procedimenti di impugnazione.

Tale disposizione è rilevante per la maggior parte degli Stati membri (16 Stati membri) in cui le autorità amministrative, la polizia e le giurisdizioni competenti in materia non penale si occupano di reati minori. Nei restanti Stati membri, la disposizione non si applica poiché le sanzioni per reati minori sono sempre irrogate da giurisdizioni competenti in materia penale.

3.1.3. Articolo 1, paragrafo 4

A norma dell'articolo 1, paragrafo 4, la direttiva lascia impregiudicato il diritto nazionale relativo alla presenza dell'avvocato in tutte le fasi del procedimento penale, così come il diritto nazionale relativo al diritto di accesso dell'indagato o imputato ai documenti nei procedimenti penali.

Solo otto Stati membri hanno espressamente recepito tale disposizione, mentre nei restanti Stati membri la conformità può essere desunta in base all'analisi delle normative nazionali già esistenti.

3.2. Diritto all'interpretazione (articolo 2)

L'articolo 2 della direttiva prevede il diritto all'interpretazione nei procedimenti penali. L'articolo impone agli Stati membri di assicurare che gli indagati o gli imputati siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali e nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo, ivi compreso nelle comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato. Gli Stati membri sono tenuti inoltre a stabilire meccanismi allo scopo di accertare se gli indagati o gli imputati comprendono la lingua del procedimento. Gli Stati membri devono anche prevedere chiaramente il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l'interpretazione nonché la possibilità di contestare la qualità dell'interpretazione. Gli Stati membri devono inoltre garantire che la qualità dell'interpretazione sia sufficiente a tutelare l'equità del procedimento.

3.2.1. Interpretazione dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie – articolo 2, paragrafo 1

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono assicurare che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.

L'ordinamento nazionale della maggior parte degli Stati membri prevede una disposizione generale che assicura l'assistenza di un interprete in tutte le fasi del procedimento penale, comprese le fasi predibattimentali e dibattimentali. Alcuni Stati membri hanno introdotto norme distinte per ciascuna fase. Tuttavia, gli Stati membri che hanno espressamente previsto che l'assistenza di un interprete debba essere assicurata agli indagati o imputati "senza indugio" sono solo 11, cosa che pregiudica l'osservanza della direttiva.

3.2.2. Interpretazione per le comunicazioni col proprio avvocato – articolo 2, paragrafo 2

L'articolo 2, paragrafo 2, prevede il diritto di ricevere l'assistenza di un interprete per le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un'altra istanza procedurale.

La maggior parte degli Stati membri ha espressamente introdotto una disposizione nel proprio ordinamento nazionale relativa al diritto di ricevere l'assistenza di un interprete per comunicare col proprio avvocato. Tuttavia, in alcuni Stati membri si fa riferimento a tale diritto unicamente nella pratica legale, in commentari su atti legislativi o sentenze e in disposizioni che garantiscono il diritto generale all'interpretazione, cosa che pregiudica l'osservanza della direttiva. In altri Stati membri, contrariamente a quanto prevede la direttiva, tale diritto è subordinato alla presentazione di una specifica istanza da parte dell'indagato o imputato o, in alternativa, da parte del loro avvocato. In uno Stato membro, le autorità penali nominano in primo luogo l'avvocato quale interprete se questi conosce la lingua dell'indagato o imputato e, solo in via alternativa, prevedono l'intervento di un interprete abilitato.

La maggior parte degli Stati membri ha specificato quali atti procedurali sono coperti dal diritto all'interpretazione nelle comunicazioni col proprio avvocato.

3.2.3. Assistenza per persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio – articolo 2, paragrafo 3

L'articolo 2, paragrafo 3, specifica che il diritto all'interpretazione comprende l'appropriata assistenza per persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio.

La maggior parte degli Stati membri ha limitato l'ambito personale di applicazione di tale disposizione facendo riferimento unicamente a persone "sordomute", "sorde e non udenti", o "sordocieche". Tale terminologia pare troppo restrittiva per comprendere tutti i problemi di udito o difficoltà di linguaggio.

Quanto all' "appropriata assistenza" per tale categoria di persone, 10 Stati membri fanno esplicito riferimento all'assistenza di un interprete in lingua dei segni, mentre sette Stati membri menzionano semplicemente l'assistenza di un interprete in generale. In 10 Stati membri si predilige la comunicazione scritta al fine di garantire tale appropriata assistenza. In pochi Stati membri, l'appropriata assistenza può essere fornita da conoscenti dell'indagato o imputato.

3.2.4. Valutazione della necessità di assistenza – articolo 2, paragrafo 4

A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, gli Stati membri devono mettere a disposizione procedure o meccanismi allo scopo di accertare se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se hanno bisogno dell'assistenza di un interprete.

La maggior parte degli Stati membri stabilisce l'obbligo di valutare la necessità di un interprete in ciascuna fase del procedimento, senza però mettere a disposizione un meccanismo specifico a tal fine. Solo due Stati membri hanno messo a disposizione un meccanismo specifico.

3.2.5. Diritto di impugnazione e contestazione – articolo 2, paragrafo 5

A norma dell'articolo 2, paragrafo 5, gli Stati membri devono assicurare che gli indagati o gli imputati abbiano il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l'interpretazione e che abbiano la possibilità di contestare la qualità dell'interpretazione in quanto insufficiente a tutelare l'equità del procedimento.

Quanto al diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l'interpretazione, solo 10 Stati membri hanno introdotto nel proprio ordinamento procedure concernenti tale riesame. I restanti Stati membri hanno fatto ricorso a procedure generali già in essere per l'impugnazione di decisioni di autorità inquirenti e giudiziarie e per la presentazione di contestazioni od obiezioni nel corso del procedimento penale.

Quanto alla possibilità di contestare la qualità dell'interpretazione, 15 Stati membri hanno fatto riferimento a tale procedura di contestazione. I restanti Stati membri hanno fatto ricorso a procedure generali per la presentazione di contestazioni ed obiezioni o perfino ricorsi connessi alla violazione dei diritti procedurali della difesa. La possibilità di sostituire un interprete in ragione della qualità insufficiente della sua assistenza è prevista nella maggior parte degli Stati membri.

3.2.6. Tecnologie di comunicazione – articolo 2, paragrafo 6

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, gli Stati membri, se del caso, possono utilizzare tecnologie di comunicazione quali la videoconferenza, il telefono o Internet, a meno che la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria al fine di tutelare l'equità del procedimento.

La metà degli Stati membri ha deciso di prevedere questa possibilità. Tra questi, 12 Stati membri hanno fatto riferimento alla limitazione di cui all'articolo 2, paragrafo 6 della direttiva. Due Stati membri precisano che l'utilizzo di tecnologie di comunicazione non deve pregiudicare il diritto della difesa dell'indagato o imputato.

3.2.7. Interpretazione nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo – articolo 2, paragrafo 7

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, gli Stati membri devono assicurare l'assistenza di un interprete anche nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo. Quasi tutti gli Stati membri, fatta eccezione per uno, hanno correttamente recepito questa norma.

3.2.8. Qualità dell'interpretazione – articolo 2, paragrafo 8

A norma dell'articolo 2, paragrafo 8, l'interpretazione deve essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della

difesa. Quasi tutti gli Stati membri hanno recepito tale norma sebbene la maggioranza degli Stati membri non faccia esplicito riferimento alla qualità dell'interpretazione. Fra questi, 16 Stati membri prevedono che gli interpreti che intervengono nei procedimenti siano interpreti riconosciuti o giurati o siano inseriti in elenchi messi a disposizione delle autorità giudiziarie penali a seguito dell'osservanza di una serie di criteri di qualità.

3.3. Diritto alla traduzione di documenti fondamentali (articolo 3)

L'articolo 3 della direttiva stabilisce il diritto alla traduzione nei procedimenti penali e nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo, imponendo agli Stati membri di assicurare che gli indagati o gli imputati ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti fondamentali per garantire l'esercizio dei loro diritti della difesa. Tale diritto comprende la possibilità di impugnare una decisione che dichiara superflua la traduzione e di contestare la qualità della traduzione. In deroga a tale norma, sono ammesse sia una traduzione orale che una rinuncia al diritto alla traduzione, purché siano rispettate rigorose condizioni. Gli Stati membri devono inoltre garantire la qualità della traduzione fornita.

3.3.1. Traduzione di documenti fondamentali –articolo 3, paragrafo 1

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale devono ricevere, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento¹⁵.

La maggior parte degli Stati membri, fatta eccezione per uno, assicurano la traduzione scritta di documenti fondamentali. La maggior parte degli Stati membri richiede esplicitamente che la traduzione sia fornita "entro un periodo di tempo ragionevole", oppure utilizzano espressioni simili come "prontamente", "appena possibile", o "il prima possibile". In otto Stati membri, la normativa nazionale non richiede che la traduzione di documenti fondamentali sia assicurata entro un periodo di tempo ragionevole, cosa che pregiudica l'osservanza della direttiva.

3.3.2. Definizione di documenti fondamentali –articolo 3, paragrafo 2

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze.

La maggior parte degli Stati membri ha elencato i documenti che devono essere considerati fondamentali ai sensi di tale disposizione, pur senza utilizzare necessariamente l'espressione "documenti fondamentali". Nella maggior parte dei casi, l'elenco dei documenti da tradurre

¹⁵ Nella causa C-278/16, *Sleutjes*, la Corte ha ritenuto che "un atto, quale il decreto previsto dal diritto nazionale al fine di sanzionare reati minori ed emesso da un giudice al termine di un procedimento unilaterale semplificato, costituisce un "documento fondamentale", ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo" (punto 34), poiché "si configura, al contempo, come atto contenente un capo di imputazione e come sentenza, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/64" (punto 31).

ha carattere indicativo e consente la traduzione di documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali la traduzione deve essere assicurata.

In qualche Stato membro l'osservanza della direttiva non è assicurata, poiché l'elenco dei documenti da tradurre non comprende tutti i documenti elencati nella direttiva (vengono tradotti ad esempio solo parti degli atti contenenti i capi d'imputazione oppure non tutti i documenti su misure di privazione della libertà).

3.3.3. Decisione sul carattere fondamentale di un documento – articolo 3, paragrafo 3

A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, le autorità competenti devono decidere, caso per caso, se sono fondamentali altri documenti. Gli indagati o gli imputati o il loro avvocato possono presentare una richiesta motivata a tal fine.

La maggior parte degli Stati membri ammette la possibilità di richiedere la traduzione di documenti supplementari ritenuti fondamentali per l'indagato o l'imputato. Sei Stati membri non prevedono tuttavia la possibilità per gli indagati o gli imputati o il loro avvocato di presentare una richiesta motivata per la traduzione di documenti supplementari. Circa la metà degli Stati membri indica alcuni criteri generali per stabilire il carattere fondamentale dei documenti (ad esempio, ove questi siano necessari per garantire l'esercizio del diritto della difesa o ove ciò sia nell'interesse della giustizia in generale)..

3.3.4. Nessuna necessità di tradurre passaggi irrilevanti di documenti fondamentali – articolo 3, paragrafo 4

A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, non è necessario tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico.

La maggior parte degli Stati membri ha previsto tale disposizione facoltativa. Nella normativa nazionale, sono varie le motivazioni che legittimano la mancata traduzione di passaggi, dall'irrilevanza allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico all'irrilevanza per l'esercizio del diritto della difesa.

Pochi Stati membri vanno al di là di tale norma minima stabilendo che i documenti fondamentali devono sempre essere tradotti nella loro interezza e non solo i loro passaggi rilevanti.

3.3.5. Diritto di impugnazione e contestazione – articolo 3, paragrafo 5

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, gli Stati membri devono assicurare che gli indagati o gli imputati abbiano il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l'interpretazione di documenti o di passaggi degli stessi e che abbiano la possibilità di contestare la qualità della traduzione in quanto non sufficiente a tutelare l'equità del procedimento.

Quanto al diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l'interpretazione di documenti, solo 8 Stati membri (come per l'articolo 2, paragrafo 5) hanno introdotto nel proprio ordinamento specifiche procedure concernenti tale riesame. I restanti Stati membri

hanno fatto ricorso a procedure generali già in essere per l'impugnazione di decisioni di autorità inquirenti e giudiziarie e per la presentazione di contestazioni od obiezioni nel corso del procedimento penale.

Quanto alla possibilità di contestare la qualità della traduzione, meno della metà degli Stati membri ha fatto esplicito riferimento ad una specifica procedura di contestazione. I restanti Stati membri fanno riferimento a procedure generali per la presentazione di contestazioni ed obiezioni o perfino ricorsi basati sulla violazione dei diritti procedurali della difesa.

Sebbene la direttiva non lo preveda, 6 Stati membri sono andati oltre tale norma minima, prevedendo la possibilità di sostituire il traduttore in ragione della qualità insufficiente delle traduzioni fornite.

3.3.6. Traduzione nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo – articolo 3, paragrafo 6

A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, la traduzione di un mandato di arresto europeo deve essere fornita nell'ambito del procedimento in questione.

Quasi tutti gli Stati membri, fatta eccezione per quattro, hanno correttamente recepito questa disposizione. Tra questi, la maggior parte prevede espressamente il diritto alla traduzione del mandato di arresto europeo.

3.3.7. Traduzione orale o riassunto orale di documenti fondamentali – articolo 3, paragrafo 7

A norma dell'articolo 3, paragrafo 7, in deroga alle norme generali è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento.

Quasi tutti gli Stati membri hanno deciso di includere tale deroga nella propria normativa nazionale. Solo due Stati membri, in cui è sempre prevista la traduzione di documenti fondamentali, non hanno recepito tale deroga.

Tra gli Stati membri che hanno recepito tale deroga, sei precisano che sono forniti una traduzione orale o un riassunto orale purché questo non pregiudichi l'equità del procedimento. Altri Stati membri non menzionano il fatto che le traduzioni orali costituiscano una deroga alle traduzioni scritte e talvolta non è chiaro nella pratica se questo sia effettivamente così, poiché pare che le traduzioni orali possano costituire la regola.

3.3.8. Rinuncia al diritto alla traduzione – articolo 3, paragrafo 8

A norma dell'articolo 3, paragrafo 8, è possibile rinunciare al diritto alla traduzione dei documenti purché gli indagati o gli imputati abbiano beneficiato di una previa consulenza legale o siano venuti in altro modo pienamente a conoscenza delle conseguenze di tale rinuncia e la rinuncia sia inequivocabile e volontaria.

La maggior parte degli Stati membri ha recepito tale opzione. Tra questi, tutti hanno previsto la condizione che l'indagato o l'imputato sia venuto pienamente a conoscenza delle conseguenze di tale rinuncia, tramite l'utilizzo di espressioni simili o l'attribuzione dell'obbligo di informativa alle autorità penali. Tuttavia, molti pochi Stati membri hanno espressamente indicato che la rinuncia deve essere inequivocabile e volontaria.

Dieci Stati membri vanno al di là della norma minima stabilita da tale disposizione e non prevedono la possibilità di rinunciare al diritto alla traduzione di documenti fondamentali nei procedimenti penali.

3.3.9. Qualità della traduzione – articolo 3, paragrafo 9

A norma dell'articolo 3, paragrafo 9, la traduzione fornita deve essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa.

La maggior parte degli Stati membri, pur non facendo esplicito riferimento alla qualità della traduzione, assicura una qualità sufficiente della traduzione stabilendo che i traduttori coinvolti nel procedimento debbano essere traduttori certificati o giurati o debbano essere stati inclusi in specifici albi resi disponibili alle autorità penali sulla base del rispetto di diversi criteri qualitativi. Solo due Stati membri non hanno recepito tale disposizione.

3.4. Costi di interpretazione e traduzione (articolo 4)

A norma dell'articolo 4, gli Stati membri devono sostenere i costi di interpretazione e di traduzione nel procedimento penale, indipendentemente dall'esito del procedimento.

Quasi tutti gli Stati membri, fatta eccezione per tre, hanno correttamente recepito tale obbligo. Nella maggior parte degli Stati membri, l'obbligo di sostenere i costi di interpretazione e di traduzione "indipendentemente dall'esito del procedimento" è implicitamente dettato da altre disposizioni nazionali che prevedono che il diritto all'interpretazione e alla traduzione sia applicabile nella fase predibattimentale e dibattimentale e che i relativi costi non siano sostenuti dall'indagato o dall'imputato. Alcuni Stati membri prevedono che i costi di interpretazione e di traduzione nel procedimento penale siano sostenuti dallo Stato. Altri Stati membri prevedono che i costi siano sostenuti da specifiche autorità (ad esempio, le autorità coinvolte nella fase predibattimentale nel corso di tale fase e le autorità giudiziarie nella fase dibattimentale).

3.5. Qualità dell'interpretazione e della traduzione (articolo 5)

L'articolo 5 stabilisce l'obbligo degli Stati membri di adottare misure atte a garantire la qualità dell'interpretazione e della traduzione. Inoltre, gli Stati membri devono impegnarsi a istituire registri di traduttori e interpreti e metterli a disposizione degli avvocati e delle autorità competenti.

3.5.1. Misure atte a garantire la qualità – articolo 5, paragrafo 1

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare misure atte a garantire che l'interpretazione e la traduzione fornite rispettino la qualità richiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, e dell'articolo 3, paragrafo 9 della direttiva.

Come già sopra menzionato, la maggior parte degli Stati membri ha introdotto misure atte a garantire la qualità dell'interpretazione e della traduzione principalmente tramite disposizioni che disciplinano la professione degli interpreti e dei traduttori nonché tramite specifici requisiti di qualificazione.

Alcuni Stati membri hanno adottato misure specifiche che vanno al di là delle norme della direttiva per garantire che l'interpretazione e la traduzione siano di qualità sufficiente, disciplinando la professione degli interpreti e dei traduttori o facendo riferimento a principi di condotta o requisiti etici degli interpreti e dei traduttori.

3.5.2. Registri di traduttori e interpreti – articolo 5, paragrafo 2

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, gli Stati membri devono impegnarsi ad istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati.

Sebbene tale articolo non imponga agli Stati membri di istituire un registro, la maggior parte degli Stati membri dispone di un registro o di registri di traduttori e interpreti e solo pochi Stati membri non si sono ancora mossi in tale direzione. Sei Stati membri stabiliscono che, in casi eccezionali principalmente legati alla mancata disponibilità di interpreti/traduttori, alla carenza di interpreti/traduttori per una lingua specifica o a costi eccessivi, sia possibile coinvolgere nel procedimento interpreti/traduttori che non sono presenti in tali registri o elenchi ufficiali.

3.5.3. Riservatezza – articolo 5, paragrafo 3

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri devono assicurare che gli interpreti e i traduttori rispettino la riservatezza nello svolgimento del proprio ruolo.

La maggior parte degli Stati membri prevede un obbligo specifico di riservatezza per gli interpreti e i traduttori nell'ambito del procedimento penale, mentre pochi Stati membri dettano un obbligo più generale di riservatezza. Due Stati membri non hanno recepito tale obbligo poiché non hanno posto un obbligo di riservatezza a carico degli interpreti e dei traduttori, cosa contraria alla direttiva.

3.6. Formazione (articolo 6)

A norma dell'articolo 6, gli Stati membri devono richiedere ai responsabili della formazione di giudici, procuratori e personale giudiziario coinvolti nei procedimenti penali, di prestare particolare attenzione alle specificità della comunicazione assistita da un'interprete in modo da garantirne l'efficacia e l'efficienza.

Nel complesso, tale norma non è stata espressamente recepita dalla maggior parte degli Stati membri. Tuttavia, i relativi ordinamenti nazionali generalmente prevedono misure di natura non vincolante che assicurano programmi formativi per il personale giudiziario. In diversi Stati membri, la formazione di giudici, procuratori e personale giudiziario include elementi specifici sulle specificità della comunicazione assistita da un interprete.

3.7. Verbalizzazione (articolo 7)

L'articolo 7 della direttiva stabilisce un obbligo di verbalizzazione per gli Stati membri quando un interprete è presente ad interrogatori o ad udienze, quando sono stati forniti una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali ovvero quando una persona indagata o imputata ha rinunciato al diritto alla traduzione.

L'obbligo di verbalizzazione è stato correttamente recepito nella maggior parte degli Stati membri. In tali Stati membri, si prevede l'obbligo di verbalizzare l'assistenza di un interprete nel corso di interrogatori od udienze da parte di un'autorità di polizia o giudiziaria nonché l'utilizzo di una traduzione orale o di un riassunto orale di documenti fondamentali.

Nella maggior parte dei casi è previsto anche l'obbligo di verbalizzare la rinuncia al diritto alla traduzione. Per sette Stati membri, l'obbligo di verbalizzazione può essere dedotto da disposizioni generali che prevedono il dovere di tenere un registro o un verbale dettagliato di tutte le azioni connesse a tutte le fasi del procedimento penale. Uno Stato membro non prevede l'obbligo specifico di verbalizzare la presenza di un interprete o la fornitura di una traduzione orale.

Quanto al soggetto competente per la verbalizzazione, nella maggior parte degli Stati membri le autorità di polizia sono responsabili per la verbalizzazione nella fase predibattimentale, mentre in fase dibattimentale la verbalizzazione è rimessa all'autorità giudiziaria - solitamente il cancelliere del tribunale.

4. Conclusioni

La direttiva è stata introdotta per assicurare l'applicazione di un diritto specifico ad un processo equo, ossia il diritto di una persona indagata o imputata alla traduzione e all'interpretazione nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

La direttiva ha un notevole impatto sulla protezione degli indagati o degli imputati negli Stati membri, assicurando un'applicazione più coerente dei diritti e delle garanzie sancite dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, tramite la previsione di norme minime comuni. In tal modo, la direttiva contribuisce a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri secondo quanto previsto dalla tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati e imputati in procedimenti penali.

Nel complesso, la direttiva fornisce valore aggiunto europeo tramite il rafforzamento della protezione dei cittadini coinvolti in procedimenti penali, specialmente in alcuni Stati membri ove non era finora previsto il diritto alla traduzione e all'interpretazione.

L'entità dell'impatto della direttiva sugli Stati membri varia a seconda degli ordinamenti penali nazionali in essere. La valutazione evidenzia ancora qualche difficoltà in alcuni Stati membri in relazione a disposizioni chiave della direttiva. Tali difficoltà riguardano soprattutto le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, la traduzione di documenti fondamentali e i costi di interpretazione e traduzione.

La valutazione evidenzia inoltre come non vi sia attualmente la necessità di rivedere la direttiva, seppur la sua applicazione possa essere migliorata in pratica. La Commissione continuerà a valutare il rispetto della direttiva da parte degli Stati membri ed adotterà tutte le misure appropriate per garantire la conformità alle sue disposizioni in tutta l'Unione europea.